



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere
CERVELLI	dott. Vito Riccardo	Consigliere

all'esito dell'udienza del 26.2.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3202 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA

INPS elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura
Metropolitana dell'Istituto, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Scarlato giusta
procura in telematico

APPELLANTE

E

**CINELLI ANNUNZIATA con amministrazione di sostegno Patrizia
Balzerani** elett.me dom.ta in Roma, Largo Toniolo n. 6, presso lo studio degli
avv.ti Daniela De Salvatore e Luca Maraglino nonché dalla Legalelia Sta s.r.l., in
persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia, che la rappresentano e
difende giusta procura in telematico

APPELLATA

**Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5931/2024 del Tribunale di
Roma pubblicata il 21.5.2024**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Annunziata Cinelli, premesso di versare in uno stato di grave demenza senile
con nomina di amministratore di sostegno, di essere titolare di indennità di
accompagnamento e di aver presentato, in data 27.5.2022, domanda volta ad



ottenere la pensione reversibilità in qualità di coniuge superstite di Giuliano Scacco, defunto in data 16.1.2021, e liquidata in data 23.6.2022; precisato, inoltre, di aver ricevuto, con nota del 17.1.2023 dell'INPS, richiesta di restituzione dell'importo di € 4.969,30, quale indebito maturato, da gennaio 2022 a dicembre 2022, sulla pensione n. 07429298 cat. INVCIV, ha convenuto in giudizio l'Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: "A) *NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 4969,30, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse in narrativa; B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari*".

1.1. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale di Roma ha così deciso:

<Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'Inps alla ricorrente con nota del 17 gennaio 2023. Condanna l'Inps alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari>.

1.2. Il primo giudice, in sintesi, ritenendo fondato il ricorso: **i)** ha premesso che non sussiste contestazione circa la percezione indebita delle somme oggetto della richiesta di ripetizione; **ii)** richiamati i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale, ha ritenuto *<fondata la prospettazione attorea, non essendo state nemmeno allegate circostanze di fatto che possano fare ritenere addebitabile alla ricorrente la percezione delle somme non dovute [..]>*. Ha precisato che *<posto che l'avvenuto superamento del reddito ostativo alla permanenza della corresponsione dell'assegno sociale dipende dalla liquidazione di una nuova prestazione da parte dello stesso Istituto previdenziale, sarebbe stato onere di quest'ultimo provvedere a verificare la posizione complessiva della ricorrente prima di erogare una nuova prestazione, mentre non pare potersi ragionevolmente affermare che si possa ravvisare una imputabilità in capo alla ricorrente>*; **iii)** ha ritenuto tardive e, dunque, inammissibili le ulteriori questioni sollevate dall'Istituto con le note di udienza.

2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l'INPS lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice limitandosi ad applicare meccanicamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito su prestazioni di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali, ha trascurato che, dall'entrata in vigore dell'art. 35, co. 10 bis, per effetto dell'art. 13, co. 6, lett. c), D.L. n. 78/2020, conv. in L. n. 122/2010, l'accertamento del requisito reddituale, anche per le prestazioni assistenziali, deve essere condotto alla stregua dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991 e nei limiti dallo stesso stabiliti; ha censurato la ritenuta tardività di detta allegazione che non introduceva affatto un nuovo tema di indagine, atteso che esso stesso aveva dato atto di essere a conoscenza dell'intervenuta erogazione della pensione di reversibilità e che l'indebito conseguiva proprio all'intervenuta erogazione nel luglio 2022, ma con decorrenza gennaio 2021, della pensione di reversibilità e relativi arretrati che avevano comportato il superamento della soglia reddituale per godere dell'intero assegno sociale nell'anno 2022



2.1. Si è costituita in giudizio Annunziata Cinelli rappresentata dal proprio amministratore di sostegno Patrizia Balzerani, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

3. L'appello è fondato e deve essere accolto.

4. Per come eccepito dall'INPS, il Tribunale non ha operato una corretta ricostruzione dei fatti, omettendo di tenere conto di quanto dedotto da esso Istituto e limitandosi a un'acritica applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale che non si attagliano alla fattispecie concreta in esame.

4.1. Ed allora si impone una puntuale ricostruzione dei fatti sulla scorta della documentazione in atti e delle concordi allegazioni delle parti.

4.2. Pacifico in causa che l'appellata, per la quale ad aprile 2022 è stata disposta la nomina di un amministratore di sostegno, è stata titolare di assegno di invalidità ex art. 13 legge n 118/1971, convertito in assegno sociale a decorrere dal marzo 2003; la predetta è titolare anche di indennità di accompagnamento.

4.3. In data 27/5/2022 l'appellata ha avanzato all'INPS domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in ragione del decesso del proprio marito già intervenuto il 16/1/2021, domanda accolta il 23/6/2022 con decorrenza retroattiva dal febbraio 2021.

4.4. In conseguenza di detto provvedimento alla Cinelli, con il cedolino di luglio 2022, non solo è stata erogata il rateo mensile della prestazione pensionistica, ma anche gli arretrati maturati dalla data di decorrenza a quella di erogazione per complessivi € 9.272,03, importo che ha comportato per il 2022 il superamento del limite reddituale, circostanza in alcun modo contestata e non contestabile tenuto conto della soglia vigente per quell'anno.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e da quanto insistentemente affermato dall'appellata, nella specie viene in rilievo un indebito oggettivo per sopravvenuto venir meno della legittima causa di erogazione della prestazione assistenziale a seguito del contemporaneo godimento di prestazione pensionistica di fatto incompatibile con la prima perché determinante il venir meno dello stato di bisogno o comunque perché implicante il superamento del limite reddituale cui è subordinato il beneficio.

4.5. A sostenere il contrario non vale invocare, così come eccepito dall'INPS, la buona fede o l'affidamento ovvero i consolidati principi di legittimità in materia di indebito assistenziale perché nella specie è la stessa appellata che ha chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità dalla data di decesso del coniuge, decorrenza che comportava all'evidenza la sovrapposizione di prestazioni e il chiaro superamento del limite reddituale, che la predetta ha potuto da subito percepire tenuto conto del significativo importo incassato nel luglio 2022 (oltre i redditi immobiliari per terreni e fabbricato posseduti oltre la casa di abitazione). E' infatti la stessa giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellata e richiamata dal Tribunale, ma da entrambi non adeguatamente rapportata al caso di specie, che esclude ogni affidamento in buona fede giustificante l'irripetibilità a fronte della percezione di un incremento reddituale talmente significativo, come nella specie, da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del



beneficio (ex plurimis Cass. 28771/2018, Cass 28092/2022) ovvero della percezione di prestazioni incompatibili (Cass. n. 11026/2022, Cass. 5059/2018).
4.6. Infine, non vale a escludere la ripetibilità dello stato di salute dell'appellata (demenza senile Alzheimer di grado severo...atrofia cerebrale) invocato per sostenere l'irripetibilità dell'indebito in esame perché la difesa finisce per confondere lo stato di "incapacità di intendere e volere" con gli istituti civilistici della buona fede e dell'affidamento che rilevano nella fattispecie, dove è pacifico che l'appellata fino all'aprile 2022 ha operato autonomamente e successivamente con l'assistenza dell'amministratrice di sostegno e dove la "buona fede" e il conseguente principio di affidamento vengono qui in rilievo hanno carattere oggettivo, come modello di standard di condotta.

D'altronde il principio di non ripetibilità sancito dalla giurisprudenza di legittimità in materia assistenziale si fonda sulla necessaria non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e su una situazione idonea a generare affidamento, mentre nella specie la prestazione assistenziale erogata- assegno sociale- è divenuta non dovuta proprio per la condanna dell'appellata di accedere alla pensione di reversibilità, accesso richiesto con l'assistenza dell'amministratrice di sostegno e che comportava automaticamente il venir meno dei requisiti per il godimento anche della prestazione assistenziale.

Né può addebitarsi all'INPS alcun ritardo, atteso che già nel gennaio 2023 ha provveduto al recupero di quanto divenuto privo di causa, quindi indebito, nell'anno precedente.

4.7. In conclusione e per quanto esposto, che assorbe ogni altra questione, la gravata sentenza va riformata con rigetto della domanda di irripetibilità avanzata in prime cure da Annunziata Cinelli.

8. Le spese di entrambi i gradi restano irripetibili in ragione del tenore della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc resa in primo grado da Annunziata Cinelli, senza che in questa sede sia stata fornita alcuna diversa comunicazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da Annunziata Cinelli per come sopra rappresentata;

spese di entrambi i gradi irripetibili

Roma 26.2.2026

LA PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

